STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Aggiornato con le modifiche apportate dal CU FIGC n. 83/A del 8 novembre 2011

Art. 1 Costituzione e denominazione
1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti. 2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C. 3 - La L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 2 Sede e durata
1 - La L.N.D. ha sede in Roma.
2 - La durata della L.N.D. è illimitata.

Art. 3 Scopo
1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.
2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:
a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

Art. 4 Gli Uffici
1 - II funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.
2 - La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario.
3 - L'Ufficio Amministrativo è coordinato diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.
4 - Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
5 - II Segretario Generale della Lega:
a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

Art. 5 - Le associate
1 - Sono associate alla L.N.D. le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D.
3 - La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 6 - Diritti e obblighi delle associate
1 - Alle società e associazioni sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.
2 - Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare.
3 - I diritti e gli obblighi delle società e delle associazioni sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia interna.
4 - Ciascuna società od associazione sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, ne' rivendicare diritti sullo stesso.

Art. 7 Cariche L.N.D.
Per poter essere eletti o rieletti nelle cariche della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.".

Art. 8 Gli organi
1 - Sono organi della L.N.D.:
a) L'Assemblea;
b) Il Presidente;
c) Il Vice-Presidente Vicario;
d) I Vice Presidenti;
e) Il Consiglio di Presidenza;
f) Il Consiglio Direttivo;
g) Il Collegio dei Revisori.
2 - Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C.

Art. 9 L'Assemblea
1 - L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.
2 - L'Assemblea si compone di delegati eletti nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna per un quadriennio dalle società e dalle associazioni sportive associate alla L.N.D., secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D." da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità.
3 - L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:
a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.
4 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.
5 - L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti.

Art. 10 Poteri e funzioni dell'Assemblea
1 - L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

a) il Presidente della L.N.D.;
b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
2 - L'Assemblea della L.N.D. designa:
a) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.
3 - L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;
4 - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 11 Il Presidente
1 - Il Presidente assicura la gestione sportiva, organizzativa e amministrativa della L.N.D., adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri organi.
2 - Il Presidente nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, e il Vice-Segretario e il Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D.
3 - Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati, e dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.
4 - Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
5 - Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.

Art. 12 Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti
1 - Il Vice Presidente-Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente.
2 - I Vice-Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice - Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente.

Art. 13 Il Consiglio di Presidenza
1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della L.N.D. Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio d'esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. II Consiglio di Presidenza adempie, infine, a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D..
2 - Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo
1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano1 e delle Divisioni.

2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.
3 - II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
4 - II Consiglio Direttivo:
a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, e dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
c) approva il piano economico per obiettivi;
d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;
f) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
g) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
h) In caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;
i) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D.;
l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dal Regolamento Elettorale della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D. m) approva il bilancio della L.N.D., corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti
1 - II controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.
2 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 Articolazione
1 - Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:
- si articola funzionalmente in:
a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni;
- inquadra:
b) Divisione Calcio Femminile;
c) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 17 Comitati Regionali
1 - I Comitati Regionali inquadrano le società e le associazioni sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
3 - Sono Organi dei Comitati Regionali:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Consulta.
4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.
5 - I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.

Art. 18 Divisione Calcio Femminile
1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.
2 - Sono Organi della Divisione:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Consulta;
g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.
3- Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 19 Divisione Calcio a Cinque
1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.
2 - Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Consulta;
g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.
3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 20 Dipartimento Interregionale
Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D;

nonché, previa autorizzazione del Presidente della L.N.D., ogni altra manifestazione di interesse del Dipartimento.
Il Dipartimento Serie D dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato scelto fra tutti i Vice Presidenti della L.N.D. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della LND, in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, su proposta degli stessi.

Art. 21 Dipartimento Beach Soccer
1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, cui compete l'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia).
2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un coordinatore e da un numero di componenti variante da cinque a sette.

3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali.

Art. 22 Gestione economica e finanziaria

1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori nonché della F.I.G.C. , nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.

2 - Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio.

3 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza dei bilanci di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

4 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5 - Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

6 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 23 Le Entrate

1 - Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:

a) le quote associative annue e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;

b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;

c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;

d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;

e) diritti ed ammende a vario titolo;

f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;

g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

Art. 24 Il Patrimonio

1 - Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

a) il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;

b) eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;

c) contributi di terzi vincolati;

d) fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D..;

e) avanzo e disavanzo di esercizio;

f) ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.

2 - Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

3 – Per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Art. 25 Revisione dello Statuto

1 - Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto. Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.

2 - Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

Art. 26 Scioglimento

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato dall'unanimità dell'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D.. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

2 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.

3- L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.

Art. 27 Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:

a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;

b) la perdita della gara;

c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori

d) la squalifica del campo;

Norme transitorie e finali

I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del 20 giugno 2011, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali. II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale. III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1° luglio 2012.